



UE VII / NYC /
July 1977
23.9

REPUBBLICA ITALIANA

NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

818/87

SEZIONE I CIVILE

R.G.N. 2299/87

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 5805

Dott. Giuseppe SCANZANO - Presidente -
 " Francesco FAVARA Rel. - Consigliere -
 " Michele CANTILLO "
 " Angelo GRIECO "
 " Giovanni OLLA "

Rep. 921000

Ud. 28.2.1990

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio

al sig. G.C.

per diritti L. 4000

24 APR. 1991

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto

da

DITTA F.LLI DAMIANO S.N.C., con sede in Capo d'Orlando, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom. in Roma, Via S. Caterina da Siena N° 46, presso l'avv. Rosario Nicolò, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Tullio

Trifilò, giusta delega a margine del ricorso, e successivamente viene nominato, in sostituz. del defunto Prof. R. Nicolò, il Prof. Nicolò LIPARI, con elezione di dom. nel suo studio in Roma, Viale Tito Livio, 59, con l'Avv. V. CUFFARO, giusta proc. spec. in atti.

contro

RICORRENTE

DITTA AUGUST TOPFER & CO.

- Intimata -

E sul secondo ricorso N° 2299/87 proposto:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio

al sig. Biamonte

per diritti L. 2000

24 APR. 1991

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale

al sig. Carugno

per diritti L. 10000 + 6

8 May 1991

Page 1 of 20

IL CANCELLIERE



DA

LA DITTA AUGUST TOPFER e CO., con sede in Amburgo, in persona del legale rappresentante in carica, elett.te dom. in Roma, Lungotevere Michelangelo n° 9, presso l'avv. Enrico Biamonti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giorgio Mirti della Valle, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale.

- Controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DITTA F.LLI DAMIANO S.N.C., con sede in Capo d'Orlando, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom. in Roma, Via S. Caterina da Siena, 46, presso l'avv. Rosario Nicolò, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Tullio Tri-

filò, giusta delega in calce al controricorso. e successiv. viene nominato, in sost. del defunto Prof. R. Nicolò, il Prof. Nicolò LIPARI, con elez. di dom. nel suo studio in Roma, V.le Tito Livio, 59, con l'Avv. V. giusta proc. spec. in atti.

CONTRORICORRENTE

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina dell'8.11.1986.

Udita nella Pubblica Udienza, tenutasi il giorno 28 febbraio 1990, la relazione della causa, svolta dal Cons. Rel. Dr. Francesco Favara.

Udito l'avv.to Lipari che chiede l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.



Uditi gli avv.ti Biamonti e Mirti della Valle che hanno depositato note di udienza dopo le conclusioni del P.M. che chiedono il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Udito il P.M., nella persona del Dr. Sergio Lanni, Sost.to Proc.re Gen.le, presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di controversia insorta tra la ditta tedesca August Topfer per la fornitura - rimasta ineseguita - di una partita di 4.000 tonnellate di zucchero e la società italiana F.lli Damiano, di Capo d'Orlando, per danni reclamati nei confronti di quest'ultima che per giustificare l'inesecuzione del contratto aveva allegato l'eccessiva onerosità sopravvenuta, le parti chiedevano ed ottenevano dal Collegio arbitrale dell'Associazione per lo Zucchero Raffinato, con sede in Londra, indicato nella clausola compromissoria, un lodo arbitrale reso in data 18.8.1976, con il quale la società italiana veniva condannata a pagare D.M. 304.000 (pari alla differenza tra il prezzo concordato dalle parti e quello realizzato dalla vendita



della merce), oltre interessi del 6,75% dal 31 marzo 1976 al soddisfo. Con citazione 24.4.1977 la ditta Topfer chiedeva alla Corte di Appello di Messina dichiararsi sull'efficacia in Italia. La società Damiano deduceva la nullità del lodo per assoluto difetto di motivazione. La Corte di Appello di Messina accoglieva la domanda di delibazione, ma la Corte di Cassazione, con sentenza n. 722 dell'8 febbraio 1982, riformava tale decisione ritenendo che, in forza dell'art. 8 della Convenzione di Ginevra del 21.4.1961 ratificata dalla Germania e dall'Italia e perciò da considerarsi implicitamente dedotta nella clausola compromissoria stipulata dalle parti - tedesca e italiana - nel contratto di fornitura "de quo", il collegio arbitrale britannico, anche se la legge nazionale di quel Paese (non aderente alla predetta Convenzione) non imponeva per gli arbitri simile obbligo, era tenuto a rendere un lodo motivato; cosicchè quello di cui si chiedeva la delibazione, essendo privo di motivazione, non poteva ritenersi efficace in Italia, perchè non conforme alla procedura prescelta dalla volontà delle parti in relazione al citato art. 8 della Convenzione. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Catania, con sentenza 12.6.1984, riget-

4B(57)



tava la domanda di delibazione.

Frattanto la ditta Topfer, con citazione del 16.8.1982 regolarmente notificata alla società Damiano, aveva convenuto quest'ultima dinanzi la High Court of Justice di Londra per la procedura di "enforcement by action" del lodo arbitrale 18 agosto 1976, prevista dall'Arbitration Act del 1950 in vigore in Gran Bretagna. Con sentenza in data 9 aprile 1984, poi passata in giudicato, la Corte di Giustizia di Londra, in conformità a quanto deliberato dal lodo, condannava la società Damiano, rimasta contumace, a pagare la somma di D.M. 486.087, di cui DM 304.000 per sorta capitale, DP 7.870 per interessi al tasso del 6,75% dal 31 marzo al 18 agosto 1976 e del 7,50% all'anno da quest'ultima data fino a quella della sentenza.

Con citazione del 16.3.1985 la ditta Topfer conveniva la società Damiano davanti alla Corte di Appello di Messina per sentire dichiarare, in virtù della convenzione italo-britannica del 7.2.1964 (resa esecutiva in Italia con L. 18.5.1973 n. 280), per il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale, l'efficacia nel territorio italiano della suindicata sentenza della Corte di Giustizia di Londra. La società con-

Bella?



venuta deduceva l'improponibilità della domanda in quanto la sentenza delibanda era fondata sul lodo arbitrale 18.8.1976 che, con sentenza passata in cosa giudicata, era stato dichiarato nullo per difetto di motivazione e perchè la stessa sentenza resa dalla Corte di Giustizia di Londra all'esito della procedura di "enforcement" (intesa a consentire l'esecuzione della pronuncia arbitrale) non aveva una propria portata decisionale. Deduceva altresì che, ai sensi dell'art. III, par. 1, lett. d) della convenzione italo-britannica del 1964, il riconoscimento della sentenza non è ammesso quando la stessa contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della Corte richiesta e perciò, nel caso in esame, quelle sulla disciplina della cosa giudicata esistenti nell'ordinamento italiano, che impongono di negare l'esecuzione in Italia ad una sentenza arbitrale dichiarata inefficace in Italia in forza di giudicato. Deduceva infine che, a norma dell'art. 3, par. 2, lett. b) della stessa convenzione, la delibazione può essere rifiutata quando la controversia è oggetto di un procedimento in corso tra le parti nello Stato della Corte richiesta iniziato prima della data della sentenza della Corte d'origine, come nella specie



in cui la controversia sulla delibazione del lodo conclusasi con la sentenza della Corte di Catania del 12 giugno 1984 è stata iniziata prima della data della sentenza delibanda.

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza qui impugnata, non definitiva, dichiarava ammissibile la domanda di delibazione della sentenza resa dalla Corte di Giustizia di Londra in sede di "enforcement", perchè concernente una controversia diversa da quella decisa dal collegio arbitrale, la quale era stata assunta dall'Alta Corte solo come titolo per la condanna e non come atto decisorio autonomo. Riteneva tuttavia la Corte di Messina che la sentenza della Corte di Londra non poteva essere dichiarata allo stato efficace in Italia, perchè doveva procedersi all'esame del merito della causa ex art. 798 C.P.C., in conformità della domanda attrice, per la cui istruttoria disponeva il prosieguo del giudizio.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. F.lli Damiano, in base ad unico complesso motivo. Resiste con controricorso la ditta Topfer, la quale ha anche proposto ricorso in via incidentale affidato a due motivi. Entrambe le parti hanno presentato memoria; la con-



troricorrente altresì memoria di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - A norma dell'art. 335 CPV va disposta la riunione tra i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza.

2 - La società Damiano denuncia la violazione degli art. 797 n. 5 e 7 C.P.C., 2909 e 31 disp. prelim. cod. civ., nonché della L. 18.5.1973 n. 280, di ratifica della convenzione italo-britannica 7.2.1964. Denuncia altresì il vizio di insufficienza e contraddittorietà di motivazione.

Sostiene la società ricorrente che erroneamente la Corte di Messina ha ritenuto la diversità dei due giudizi oggetto di autonomi procedimenti di delibazione; diversità fondata su una inesatta interpretazione di un precedente giurisprudenziale, costituito dalla sentenza n. 1273/1979 della Corte di cassazione, che se pure ritenne la proponibilità della domanda di delibazione delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia di Londra in sede di "enforcement by action" - quale provvedimento giurisdizionale decisorio - rispetto alla pronuncia arbitrale cui danno esecuzione, mai intese di affermare la totale autonomia tra lodo e sentenza di "enforcement", ma solo affermare che la



parte può, oltre che chiedere l'esecuzione del lodo reso da collegio arbitrale inglese (lodo che, nell'ordinamento britannico è pronuncia definitiva, anche se impugnabile, con autorità di sentenza, tuttavia priva di esecutività), quale pronuncia autonoma e definitiva (e in tal caso in base alle norme della Convenzione di New York 10.6.1958, resa esecutiva con la L. 19.1.1968 n. 62), anche esperire il diverso procedimento di "enforcement" al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività del lodo da parte dell'autorità giudiziaria britannica, con una pronuncia che, anche nella forma prevista nel caso di "enforcement" "by action" (adottata con sentenza, nel contraddittorio delle parti interessate), non comporta rinnovazione del giudizio sul merito della controversia, conclusosi con il lodo arbitrale, il quale viene assunto, nella decisione della Corte di Giustizia, come titolo per la condanna e non come atto decisorio autonomo. Sostiene altresì la società Damiano che la decisione della Corte messinese determina violazione del principio del giudicato, riconducibile alla nozione di ordine pubblico, sia in relazione agli art. 31 disp. prel. e 2909 C.C., sia in base alla stessa convenzione italo-britannica ratificata con legge n. 280 del



1973, poichè la sentenza della Corte di Giustizia, anche se soggetta a delibazione quale pronuncia giurisdizionale, nel caso di specie era stato emesso sulla base di quel lodo arbitrale che, come accertato con valore di giudicato in Italia, non poteva essere dichiarato efficace nel nostro Stato perchè privo di motivazione; cosicchè la possibilità di ottenere la delibazione della sola sentenza di "enforcement" restava in concreto preclusa. Denuncia infine la società ricorrente che la decisione impugnata ha omesso anche di considerare la contrarietà all'ordine pubblico che deriva, secondo la convenzione italo-britannica sopra citata, dalla pendenza di altro giudizio tra le parti, nei sensi già sopra riportati.

La ditta Topfer, oltre a resistere al ricorso, deduce in via incidentale che in nessun caso poteva la Corte di merito disporre il riesame del merito. E ciò sia perchè la relativa domanda era stata formulata (con evidente violazione degli articoli 183, 184 e 189 CPC) solo in sede di precisazione delle conclusioni, sia perchè (e al riguardo denuncia violazione dell'art. III, par. 1, lett. b) della convenzione italo-britannica, con riferimento allo art. 798 CPC, nonchè contraddittorietà di mo-



civazione) la convenzione predetta - da considerarsi legge speciale rispetto alla disciplina del codice di rito italiano - esclude il riconoscimento soltanto quando la sentenza contumaciale sia stata pronunciata in mancanza di notizia del procedimento alla parte in tempo utile, con conseguente ammissibilità del riconoscimento in caso contrario.

3 - Il ricorso principale è fondato.

Il problema che si poneva alla Corte di Messina, rispetto alla domanda di delibazione della sentenza resa dalla High Court of Justice di Londra in sede di "enforcement by action" di un lodo arbitrale inglese al quale era stata negata l'efficacia in Italia con sentenza passata in giudicato, era quello di accertare la relazione esistente tra detti due provvedimenti, entrambi di natura giurisdizionale secondo l'ordinamento di provenienza.

Il giudice della delibazione si è a tale fine rifatto totalmente alla sentenza 27.2.1979 n. 1273 di questa Suprema Corte, dalla quale ha tratto l'affermazione secondo cui nella predetta procedura "la sentenza arbitraria viene assunta non già come atto decisorio autonomo, ma unicamente come titolo per la condanna, la quale trova perciò la propria fonte autonoma ed esclusiva nel provvedimento della



High Court of Justice". E sulla base di tale affermazione ha anche creduto di potere risolvere la questione della compatibilità con l'ordine pubblico italiano (richiamato, oltre che nell'art. 797 CPC, anche nell'art. III, par. 1, lett. d) della Convenzione italo-britannica del 1964 quale condizione per la delibazione delle sentenze) che la società Damiano aveva contestato facendo rilevare che sulla non delibabilità del lodo arbitrale emesso nella presente controversia e del quale la controparte aveva chiesto l'"enforcement" era ormai intervenuto in Italia il giudicato (perchè privo di motivazione e perciò già in sè, e per altro verso, contrastante con l'ordine pubblico interno).

La decisione della Corte di Appello di Messina appare frutto di un evidente equivoco nella lettura del citato precedente giurisprudenziale. Essa è comunque censurabile per difetto di motivazione sul punto concernente l'esame del contenuto della sentenza emessa dalla High Court of Justice e, in particolare, della rilevanza che - ai fini della delibazione in Italia di tale provvedimento - in esso aveva la pronuncia arbitrale posta a base della sentenza di "enforcement" emessa dall'Alta Corte di Giustizia di Londra per dare esecuzione



nel Regno Unito alla pronuncia resa dal collegio arbitrale inglese.

Con la sentenza n. 1273/1979 questa Corte ebbe anzitutto a ricordare che la qualificazione giuridica del provvedimento straniero del quale si chiede la delibazione va effettuata operando un riscontro dei principi e delle norme dell'ordinamento al quale appartiene l'autorità che ha emesso il provvedimento, al fine di accertare se questo, indipendentemente dalla qualificazione attribuitagli dall'ordinamento straniero, presenta i caratteri previsti come essenziali nell'ordinamento interno per la corrispondente categoria di provvedimenti. Tale accertamento involge sia un'indagine, di mero fatto, rivolta a determinare il contenuto del provvedimento e riservata in via esclusiva al giudice della delibazione, il cui apprezzamento è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione; sia un'indagine, di puro diritto, diretta alla individuazione dei caratteri essenziali del provvedimento secondo l'ordinamento di provenienza e secondo l'ordinamento interno, indagine soggetta invece al controllo della Corte di Cassazione sotto il profilo della violazione o falsa applicazione delle norme dei predetti due ordi-



namenti.

Sulla base di simili principi questa Corte, con specifico riferimento al provvedimento emesso dalla High Court of Justice di Londra in sede di "enforcement by action" e al regime conseguente all'applicazione della convenzione italo-britannica del 1964 in tema di delibazione, ritenne la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia di detto provvedimento, al quale riconobbe i caratteri essenziali della sentenza perchè resa nel contraddittorio delle parti da autorità munita dei poteri giurisdizionali. In quella fattispecie tuttavia, poichè in punto di fatto era rimasto accertato che a fondamento della domanda di "enforcement" era stata posta una pronuncia arbitraria della quale non si era chiesta - autonomamente - nè in Gran Bretagna l'esecuzione nè in Italia la delibazione, l'accertamento in punto di diritto venne condotto dalla Corte Suprema, in sede di riesame, al fine di controllare se il provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia, di "enforcement" del lodo, avesse o meno natura di sentenza. E nel risolvere (positivamente) tale questione valutò la rilevanza che in tale decisione aveva la pronuncia arbitrale resa vero in riferimento al caso al suo



esame, di lodo trasfuso nella sentenza di "enforcement" - che questa veniva" assunta non già come atto decisorio autonomo, ma unicamente come titolo per la condanna, la quale trova perciò la propria fonte autonoma ed esclusiva nel provvedimento della High Court of Justice". *I ammissibile*

La Corte di Appello di Messina, nel richiamare tale decisione della Corte di Cassazione, ha chiaramente confuso tra proponibilità - in astratto - di una domanda di delibazione avente ad oggetto una sentenza di "enforcement", resa dalla High Court in esito alla procedura "by action" per dare esecuzione alla pronuncia arbitrare (proponibilità non discutibile nel caso in esame) e l'ammissibilità - in concreto - di detta domanda in un'ipotesi in cui la decisione della High Court poteva risultare, per il suo contenuto, in contrasto con uno dei requisiti indicati nell'art. 797 CPC. In particolare, la Corte di Messina - senza compiere quell'accertamento in punto di fatto - ad essa riservato in via esclusiva - circa il contenuto del provvedimento in delibazione, ha ritenuto che esso, sol perchè reso in forma di sentenza, fosse per ciò stesso delibabile in Italia; ed ha poi escluso il denunziato contrasto del lodo arbitrare con l'ordi-



ne pubblico interno italiano perchè esso, nell'economia della decisione della High Court, non aveva una propria autonomia, in quanto (e qui ha ripetuto la medesima formula descrittiva usata nella sentenza n. 1273/79 di questa S.C. per quella diversa fattispecie) la decisione arbitrale era stata assunta soltanto come titolo per la condanna.

Senonchè simile notazione aveva rilevanza al fine di escludere (per quella ipotesi, in cui come si è detto il lodo non era stato nè dichiarato eseguibile in Gran Bretagna nè deliberato, "ex se", in Italia) che la mancata sua autonoma deliberazione della sentenza della High Court emessa per dare esecuzione a quel lodo.

Del tutto diversa era la situazione che si presentava al giudice della deliberazione nel caso di specie, poichè qui la pronuncia arbitrale aveva già formato oggetto di domanda di deliberazione in Italia e questa era stata rigettata con sentenza passata in giudicato. Avrebbe dovuto allora la Corte di Messina esaminare, nel concreto, il contenuto della sentenza della High Court of Justice e la portata decisionale della stessa rispetto alla pronuncia arbitrale adottata dal Consiglio dell'Associazione per lo zucchero raffinato di Londra, al



fine di valutare se la High Court aveva emesso una pronuncia del tutto nuova ed autonoma rispetto al lodo e perciò indifferente al giudicato intervenuto, o se invece essa avesse riportato la pronuncia arbitrale quale presupposto dell'"enforcement", al solo fine di renderla esecutiva in esito al procedimento contenzioso "by action", meramente dichiarativo, previsto nell'ordinamento britannico in alternativa a quello "by summary summons" (che consiste in un mero "exequatur" apposto con decreto al lodo su istanza della parte interessata e senza contraddittorio) al fine di rendere incontestabile verso la controparte il diritto all'esecuzione. In particolare, poichè la sentenza dell'Alta Corte aveva pronunciato la condanna (relativamente alla somma di D.M. 304.000) "come da lodo" ed aveva poi aggiunto, su istanza della Topfer, la condanna anche agli interessi ulteriori su detta somma (variandone anche il tasso), occorreva valutare la (dedotta) autonomia del lodo non in astratto (applicando acriticamente la decisione n. 1273/79) ma in concreto e nell'ambito della decisione globale della High Court of Justice; considerando altresì che la domanda di delibazione riguardava non il solo "novum" dell'anzidetta decisione (cioè la parte



concernente gli interessi ulteriori, comunque correlati pur sempre alla somma liquidata dagli arbitri), ma l'intera condanna al pagamento di tutto quanto dovuto e liquidato prima con la pronuncia arbitrale e poi con la sentenza della Corte di Giustizia di Londra. Avrebbe dovuto cioè il giudice della delibazione vagliare il ruolo che la pronuncia arbitrale ~~e~~ (sulla quale era intervenuto in Italia il giudicato sul contrasto con l'ordine pubblico, perchè privo di motivazione) aveva avuto concretamente nell'economia della decisione di "enforcement", tenuto conto del valore di questa, ~~del~~ sistema giuridico britannico (ampiamente descritto nella sentenza n. 1273/1979 di questa S.C.) e della natura delle questioni risolte nel giudizio di "enforcement" nel contraddittorio delle parti. In tale quadro la autonomia della sentenza della High Court rispetto alla pronuncia arbitrale (e quindi il valore di questa come pronuncia che, prima ancora della esecutività accordatale per il R.U., non aveva ottenuto la dichiarazione di efficacia in Italia), andava riguardata al fine di stabilire se la pronuncia degli arbitri poteva considerarsi del tutto sostituita dalla decisione della High Court, o invece in questa riprodotta come titolo della



condanna, alla quale veniva apposta unicamente (dopo risolte le questioni eventualmente proposte in sede di esecuzione) la dichiarazione di esecutorietà (per il R.U.) di cui il lodo arbitrale era privo. Si trattava, in altri termini, di stabilire se, con riferimento al merito della controversia, la detta decisione costituisce una pronuncia meramente ricognitiva dell'esistenza e della validità del lodo, e finalizzata alla sua esecutività, o fosse invece il frutto di un'autonoma cognizione della High Court. E nell'ipotesi di persistente valore decisorio del lodo arbitrale - quale pronuncia non definitiva e non esecutiva - la questione del giudicato che in Italia si era formato relativamente alla sua inefficacia nel nostro ordinamento nazionale, non poteva non ricevere una più attenta e motivata soluzione da parte della Corte territoriale.

Tutte tali questioni, attenendo al contenuto del provvedimento della High Court, in deliberazione, non possono che essere riservate al giudice del merito, secondo quanto si è sopra precisato. La sentenza impugnata - che non ha fornito motivazione sul punto - deve essere pertanto cassata, in accoglimento del ricorso principale, e la causa rinviata anche per le spese di questa fase - ad altra



Corte di Appello, che si designa in quella di Catania.

L'esame del ricorso incidentale, relativo al riesame nel merito, resta conseguentemente assorbito.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Dichiaro assorbito il ricorso incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania.

Roma, 28.2.1990.

*Il caus. est.
Francesca Favari*

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Maddalena Di. Maria)
Depositata in Cancelleria

Oggi

13 MAR 1991

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Maddalena Di. Maria)



1091	
1101	100.000
4331	50000
TOT.	150000



11 APRILE 1991

Registrata a Roma il

al N.

Esatte L.

da

IL CASSIERE REGGENTE
Stamfranco Di Camillo

IL DIRETTORE
V. Napoleoni